

Copia

**COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO**  
Provincia di Pavia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE**

**N. 163**

**CODICE ENTE N. 11299**

**11/12/2014**

**OGGETTO:** ISTITUZIONE DEL DIRITTO FISSO PER GLI ACCORDI DI SEPARAZIONE CONSENSUALE, RICHIESTA CONGIUNTA DI SCIOGL. O DI CESSAZ. EFFETTI CIVILI DEL MATRIM. NONCHE' DI MODIFICA DELLE CONDIZI. DI SEPARAZIONE O DI DIVORZIO CONCLUSI INNANZI ALL'UFF. DELLO STATO CIVILE

L'anno **2014** il giorno **11** del mese di **Dicembre** alle ore **12.45** nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale nei modi e nei termini di Legge.

Risultano presenti e assenti i seguenti Assessori:

<b>Nominativo</b>	<b>Carica</b>	<b>Presente</b>
Clensi Domizia	Sindaco	SI
Bruni Matteo	Vice Sindaco	SI
Ragni Oscar	Assessore-Consigliere	SI
Micucci Domenico	Assessore-Consigliere	SI
Milesi Maria Teresa	Assessore Esterno	SI

	<b>Presenti n. 5</b>	<b>Assenti n. 0</b>
--	----------------------	---------------------

Assiste il Segretario Comunale Sig. Nigro Dr. Fausta

Il Presidente Sig. Clensi Domizia, nella sua qualità di Sindaco, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sull'argomento in oggetto:

# ISTITUZIONE DEL DIRITTO FISSO PER GLI ACCORDI DI SEPARAZIONE CONSENSUALE, RICHIESTA CONGIUNTA DI SCIUGL. O DI CESSAZ. EFFETTI CIVILI DEL MATRIM. NONCHE' DI MODIFICA DELLE CONDIZI. DI SEPARAZIONE O DI DIVORZIO CONCLUSI INNANZI ALL'UFF. DELLO STATO CIVILE

## LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162, avente ad oggetto "*Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile*";

Preso atto che l'articolo 12 del Decreto Legge prevede che si possa provvedere alla separazione consensuale, alla richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché alla modifica delle condizioni di separazione o di divorzio con accordi conclusi innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile;

Rilevato pertanto che per tali accordi, in base a quanto disposto dal punto 11-*bis* della tabella D) allegata alla Legge 8 giugno 1962, n. 604 (introdotto dal D.L. n. 132 del 12/09/2014), è stato istituito un diritto fisso, ad esclusivo beneficio del Comune, esigibile in misura non superiore al valore dell'imposta di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio;

Ravvisata la necessità di procedere alla determinazione del diritto fisso da esigere in sede di conclusione dell'accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuto dall'ufficiale di stato civile, quantificandolo nella misura di Euro 16,00, importo corrispondente all'imposta di bollo prevista dall'articolo 4 tariffa allegato A) al DPR 62/1972;

Visti i pareri favorevoli resi dai Funzionari Responsabili per quanto di competenza,, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

A voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge;

## DELIBERA

- 1) di determinare in Euro 16,00 l'importo del diritto fisso esigibile previsto dal punto 11-*bis* della tabella D) allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, per gli accordi di separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio conclusi innanzi all'ufficiale dello stato civile, dando atto che

tale importo è corrispondente all'imposta di bollo prevista dall'art. 4 tariffa allegato A) al DPR 642/1972;

- 2) di rendere noto alla popolazione l'entrata in vigore della normativa de quo, come da annessi allegati al presente atto sub A), disponendo si d'ora la loro pubblicazione sul sito del Comune;

E, quindi con separata votazione favorevole ed unanime resa nei modi di legge

### **DELIBERA**

di disporre che il presente atto sia immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000, vista l'entrata in vigore della Legge 162/2014.

## **Separazioni e divorzi davanti all'Ufficiale di Stato Civile**

L'art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, **a decorrere dall'11/12/2014**, la possibilità, per i coniugi che abbiano intenzione di separarsi o di divorziare consensualmente, di comparire, con l'assistenza **facoltativa** di un avvocato, direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza di uno dei coniugi o del Comune di matrimonio per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.

Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando:

- 1) non vi siano figli minori**
- 2) non vi siano figli portatori di handicap grave**
- 3) non vi siano figli economicamente non autosufficienti;**
- 4) l'accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale.**

I coniugi devono presentarsi personalmente dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile al fine di rendere la dichiarazione di volersi separare o di voler divorziare.

Contestualmente ed a tal fine ciascun coniuge deve dichiarare anche l'assenza di figli ricadenti nelle condizioni suindicate di cui ai punti 1, 2 e 3.

Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, l'Ufficiale di Stato Civile inviterà i coniugi, non prima di 30 giorni dalla ricezione delle dichiarazioni, a comparire nuovamente di fronte a sé per la conferma dell'accordo con l'avviso che la mancata comparizione dei coniugi all'invito dell'Ufficiale dello Stato Civile determina la mancata conferma dell'accordo e quindi la decadenza di tutto il procedimento.

Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi, oltre alle altre ipotesi previste dalla legge n. 898/1970).

All'atto della conclusione dell'accordo dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari a € 16,00, con pagamento in contanti.

L'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

## Separazioni e divorzi davanti all'avvocato

L'11 novembre è entrata in vigore la Legge n. 162/2014 che prevede all'art. 6 la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte per le **soluzioni consensuali** di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi, oltre alle altre ipotesi previste dalla legge n. 898/1970).

Chi è interessato ad adottare tale nuova procedura **deve rivolgersi esclusivamente ad un avvocato per parte** per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.

La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti:

1) in assenza di figli minori l'accordo concluso è valutato esclusivamente dal Procuratore della Repubblica, che deve esprimere il proprio nulla osta ai fini della trascrizione dell'accordo stesso nei registri dello Stato Civile del Comune di matrimonio;

2) nel caso di presenza di figli minori o portatori di handicap grave o non autosufficienti, l'accordo sarà sottoposto al vaglio del Procuratore della Repubblica il quale se ritiene che l'accordo raggiunto non risponde all'interesse dei figli potrà interessare il Presidente del Tribunale che, dopo l'eventuale convocazione dei coniugi, dovrà autorizzare l'accordo stesso ai fini della trascrizione dello stesso nei registri dello Stato Civile del Comune di matrimonio..

L'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Gli avvocati, una volta formalizzato l'accordo delle parti, dovranno trasmetterlo tassativamente entro 10 giorni al comune di:

- **Iscrizione** dell'atto di matrimonio
- **Trascrizione** dell'atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario o di altri riti religiosi
- **Trascrizione** del matrimonio celebrato **all'estero**, da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero



## Pareri

Comune Di Travacò Siccomario

### Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2014 / 192

Ufficio Proponente: **Affari Generali - Segreteria - URP**

Oggetto: **ISTITUZIONE DEL DIRITTO FISSO PER GLI ACCORDI DI SEPARAZIONE CONSENSUALE, RICHIESTA CONGIUNTA DI SCIogl. O DI CESSAZ. EFFETTI CIVILI DEL MATRIM. NONCHE' DI MODIFICA DELLE CONDIZI. DI SEPARAZIONE O DI DIVORZIO CONCLUSI INNANZI ALL'UFF. DELLO STATO CIVILE**

### Visto tecnico

Ufficio Proponente (Affari Generali - Segreteria - URP)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data 05/12/2014



Il Responsabile di Settore

Rag. Giovanna Ballo

### Visto contabile

Ragioneria Economato e Personale

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere

Sintesi parere:

Responsabile del Servizio Finanziario



## Pareri

Comune Di Travaco' Siccomario

### Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2014 / 192

Ufficio Proponente: Affari Generali - Segreteria - URP

Oggetto: ISTITUZIONE DEL DIRITTO FISSO PER GLI ACCORDI DI SEPARAZIONE CONSENSUALE, RICHIESTA CONGIUNTA DI SCIOGL. O DI CESSAZ. EFFETTI CIVILI DEL MATRIM. NONCHE' DI MODIFICA DELLE CONDIZI. DI SEPARAZIONE O DI DIVORZIO CONCLUSI INNANZI ALL'UFF. DELLO STATO CIVILE

### Visto tecnico

Ufficio Proponente (Affari Generali - Segreteria - URP)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 05/12/2014

Il Responsabile di Settore  
Rag. Giovanna Bailo

### Visto contabile

Ragioneria Economato e Personale

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 10/12/2014

Responsabile del Servizio Finanziario

Palestra Dr. Mariateresa  
*M. Palestra*

DELIBERA G.C. N. 163 DEL 11/12/2014

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO  
F.to Clensi Domizia

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Nigro Dr. Fausta

---

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale e' stato pubblicato all'Albo Pretorio Web di questo Comune il giorno 22 DIC 2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

Addi 22 DIC 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Nigro Dr. Fausta

---

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Nigro Dr. Fausta



---

Dichiarazione di esecutività

La presente deliberazione:

22 DIC 2014

E' stata trasmessa in elenco, con lettera n° \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

E' divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ per decorrenza termini.

Addi,

IL SEGRETARIO COMUNALE